



14602-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. <u>286/2021</u>
Ersilia Calvanese		CC-16/02/2021
Riccardo Amoroso	- Relatore -	R.G.N. 22929/2020
Pietro Silvestri		
Debora Tripiccione		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a l (omissis)

avverso l'ordinanza del 13/07/2020 del Tribunale di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

letta la memoria scritta degli avvocati (omissis) e (omissis), difensori di (omissis), depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla l. n.176 del 2020, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, ha riformato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Messina in data 1 aprile 2020 con la quale era stata disposta l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia in carcere nei confronti di (omissis) per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen., aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen.

Il Giudice dell'impugnazione cautelare, ritenendo errata la valutazione del Giudice per le indagini preliminari in merito all'incidenza della pandemia da Covid-19 sulle condizioni di salute del ricorrente, ha ripristinato la misura di massimo rigore, valutando come già superate dal giudicato cautelare formatosi per effetto della decisione del Tribunale per il riesame del 26 marzo 2020 le questioni dedotte sulla attualità delle esigenze cautelari in rapporto all'epoca risalente delle ultime condotte estorsive anteriore al 2013.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, (omissis) chiede l'annullamento del provvedimento per un unico articolato motivo che investe la questione della attualità delle esigenze cautelari, considerato che i fatti per cui si procede sono avvenuti prima dell'arresto dell'imputato avvenuto in data 10 luglio 2013, in esecuzione di altra ordinanza cautelare e poi in espiazione pena per la condanna divenuta irrevocabile per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato con formula chiusa, con lunga ed ininterrotta detenzione terminata in data 29 novembre 2019.

3. In data 5 novembre il difensore ha depositato una memoria difensiva allegando due sentenze della Corte di cassazione con le quali sono state annullate le ordinanze del Tribunale per il riesame di Messina nei confronti di altri coindagati ( (omissis) e (omissis) ) per difetto di motivazione delle esigenze cautelari, per posizioni sovrapponibili a quella del ricorrente.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

Si deve rilevare che il Tribunale in sede di appello cautelare ha applicato la custodia cautelare in carcere non solo per avere ritenuto irrilevante il rischio di una incidenza della pandemia da Covid-19 sulle condizioni di salute del ricorrente, ma anche reputando non meritevoli di considerazione le ulteriori argomentazioni sul lungo tempo decorso dalla commissione del reato, risalente all'anno 2013, essendo stato il (omissis) sottoposto ininterrottamente da quell'anno a misura detentiva in carcere per altro titolo di reato.

La motivazione sullo specifico punto appare carente perché non tiene conto che con riferimento ai reati aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 416-bis.1

cod. pen. non può trovare applicazione il principio affermato nel caso di appartenenza ad una associazione mafiosa che, per le caratteristiche proprie del vincolo associativo, rende ininfluyente il dato relativo al tempo decorso dal fatto, come anche lo stato di detenzione sopravvenuto, in assenza di prove positive della dissoluzione del legame con l'associazione, che per le c.d. mafie storiche si ritiene non cessi neppure per effetto dello stato di detenzione.

La sussistenza della predetta aggravante prescinde dall'appartenenza dell'agente ad una associazione mafiosa e quindi per i reati circostanziati dall'art. 416-bis.1. cod. pen deve trovare applicazione la diversa *regula iuris* secondo cui la considerevole distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura cautelare costituisce una emergenza idonea a superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che impone, pertanto, al giudice di dare adeguata motivazione non solo sulla sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche sulle ragioni della necessità di applicare la misura di massimo rigore della custodia in carcere.

Nel caso di specie, tenuto conto del lungo lasso temporale decorso dai fatti (oltre sette anni), il Tribunale nel ripristinare la misura della custodia cautelare in carcere, dopo la intervenuta sostituzione con quella degli arresti domiciliari, avrebbe dovuto riesaminare tale aspetto, non potendosi ritenere esonerato da tale verifica solo perché già operata nella precedente fase del riesame cautelare, reiterando, peraltro, lo stesso precedente errore di valutazione basato sulla sostanziale assimilazione delle presunzioni previste per reati aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. rispetto a quelle più severe previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

L'annullamento dell'ordinanza deve essere disposto senza rinvio con la conseguente inefficacia del disposto aggravamento della misura cautelare.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2021

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso

Il Presidente

Giorgio Fidelbo

